



C.F. 80012000826

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 52939 del 8-03-2017

OGGETTO: Circolare esplicativa legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA".

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana

A tutti gli U.R.E.G.A.

A tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana

Alle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo

A tutti i Comuni della Regione Siciliana

Agli Enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Alla Segreteria Generale

Agli Uffici di Diretta Collaborazione degli Assessori Regionali

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici speciali

e, p.c.

All'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana

LORO SEDI

La legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 3 febbraio 2017 – Parte Prima, Supplemento ordinario n. 1 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (4 febbraio 2017), ha apportato prioritariamente modifiche alla competenza ed al funzionamento dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'Appalto di lavori pubblici (UREGA), disciplinato dall'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, ed ha altresì introdotto, più in generale, nuove disposizioni in materia di composizione delle commissioni aggiudicatrici per l'espletamento di appalti di servizi e forniture, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinate dall'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, e dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Con la presente circolare si individuano in maniera analitica le novità introdotte dalla suddetta L.R. 26 gennaio 2017, n. 1, e nel contempo si forniscono le necessarie indicazioni applicative.

La legge dispone, all'articolo 1, comma 3, l'integrale sostituzione dell'articolo 9 della

Segreteria tel 091/7072461 – 091/7072219 – fax 091/7072307

Email: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it – dip.regionaletecnico@pec.regione.sicilia.it

L.R. 12 luglio 2011 n. 12, ed in particolare riordina il previgente testo apportandovi rilevanti e sostanziali modifiche.

Il novellato articolo 9 "Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori" è suddiviso in 35 commi che disciplinano ordinatamente:

- le competenze per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici che sono state estese oltre che alla finanza di progetto anche alle concessioni di lavori pubblici, nonché l'articolazione degli Uffici UREGA (commi da 1 a 5);
- la facoltà da parte delle stazioni appaltanti di potersi avvalere dell'UREGA a prescindere dall'importo di competenza (comma 6);
- la composizione e le modalità di istituzione delle Commissioni di gara presso ciascuna sezione territoriale e centrale, nonché la facoltà del Presidente della Commissione territoriale di costituire una seconda Commissione (commi da 7 ad 11);
- le modalità con cui vengono istituite le Commissioni presso le Sezioni territoriali (commi 12 e 13);
- le modalità con cui vengono istituiti e si articolano gli Uffici di segreteria tecnico amministrativa presso le sezioni territoriali e centrale, la durata in carica dei componenti le Commissioni territoriali e dei dirigenti preposti che vi operano, la dotazione organica degli Uffici medesimi, nonché la disciplina delle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni (commi da 14 a 18);
- il procedimento istruttorio delle Commissioni territoriali individuato analiticamente nei tempi e nelle modalità di espletamento (commi 19 e 20);
- la competenza delle Sezioni territoriali e centrale all'espletamento di gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (comma 21);
- la composizione e le modalità di istituzione delle Commissioni giudicatrici di gara, organi diversi dalle Commissioni di gara, nel caso di procedure da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di un Albo di nuova istituzione costituito da un'ampia platea di soggetti (componenti le Commissioni territoriali e dirigenti tecnici dell'amministrazione regionale) e suddiviso in due comprensori territoriali, cui attingere per il sorteggio del Presidente (commi da 22 a 25);
- i compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici ed ai dirigenti dell'amministrazione regionale che ne fanno parte (questi ultimi diversi dai componenti le commissioni di gara e dai dirigenti in servizio presso le sezioni territoriali), che sono parametrati ai tempi di svolgimento delle operazioni di gara in funzione del numero di concorrenti ammessi, con la previsione di penali in caso di ritardo (commi da 26 a 29);
- il limite temporale ancorato alla concreta attivazione dell'Albo presso l'ANAC, per la formazione e composizione delle Commissioni giudicatrici da parte degli UREGA, avendo riguardo agli appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (comma 30);
- l'obbligo per le Commissioni giudicatrici di relazionare sullo svolgimento delle operazioni di gara e sulle criticità riscontrate e di operare senza soluzione di continuità (commi 31 e 32);
- la competenza delle Commissioni di gara all'adozione della proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alle stazioni appaltanti, competenti ad adottare il provvedimento di aggiudicazione ed a curare gli adempimenti riguardanti le informazioni ai concorrenti sull'esito della gara espletata (comma 33);
- la facoltà del Presidente di turno della Sezione centrale, su richiesta del Presidente della Sezione territoriale competente, di affidare ad altra Sezione territoriale l'espletamento della gara e le modalità per esercitare tale facoltà (comma 34);
- gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di espletamento delle gare



Segreteria tel 091/7072461 – 091/7072219 – fax 091/7072307

Email: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it – dip.regionaletecnico@pec.regione.sicilia.it



svolte dalle Sezioni territoriali (comma 35)..

Al fine di consentire un immediato raffronto delle modifiche introdotte che riguardano sostanzialmente aspetti organizzativi nonché procedurali, in linea con l'impianto normativo introdotto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si riporta di seguito una tabella di raffronto fra i commi dell'articolo 9 come modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 e quelli dell'articolo 9 nella stesura previgente.

Oggetto	Commi articolo 9, L.R. 12 luglio 2011 n. 12, come modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1	Commi articolo 9, L.R. 12 luglio 2011 n. 12, testo previgente
Competenza UREGA	Commi da 1 a 5	Commi da 1 a 5
	Comma 6	Comma 9
Composizione delle Commissioni di gara presso l'UREGA	Commi da 7 a 11	Commi da 10 a 14
	Commi 12 e 13	Commi 19 e 20
Ufficio di segreteria tecnico amministrativa	Commi da 14 a 16	Commi da 16 a 18
Durata in carica dei componenti delle sezioni e dei dirigenti preposti alle segreterie, compensi spettanti ai componenti	Commi 17 e 18	Commi 21 e 22
Procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della gara e verifica amministrativa del possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti	Commi 19 e 20	-----
Organo competente per le gare da svolgersi con il criterio del minor prezzo presso l'UREGA	Comma 21	-----
Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici nel caso di procedure da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Commi da 22 a 30	Commi 6 e 15
Obbligo per la commissione giudicatrice di presentare una relazione in merito allo svolgimento dei propri lavori	Comma 31	-----
Tempistica relativa allo svolgimento della gara	Comma 32	Comma 23
Adozione della proposta di aggiudicazione	Comma 33	Comma 7
Affidamento dell'attività di espletamento della gara da una sezione provinciale ad un'altra	Comma 34	Comma 24
Obblighi di pubblicità a fini di trasparenza dell'attività svolta dalle singole sezioni provinciali dell'UREGA	Comma 35	-----

Nel dettaglio ed in modo organico, nel merito dell'articolato descritto e delle nuove disposizioni, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Espletamento delle gare di appalto di lavori da parte dell'UREGA (articolo 9, commi 4 e 5, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1).

Il novellato articolo 9, commi 4 e 5, prevede che la sezione centrale e le sezioni territoriali dell'UREGA svolgano l'attività di espletamento delle gare di appalto e di concessione di lavori ed opere che abbiano un importo superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto a seguito della modifica in questione, l'obbligo delle stazioni appaltanti di affidare l'espletamento delle gare relative ai contratti pubblici di lavori all'UREGA, che in precedenza riguardava le procedure aventi un importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro, oggi sussiste per gli affidamenti che siano di importo superiore alla soglia stabilita dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attualmente pari a 1.000 migliaia di euro, importo al di sotto del quale è consentito alle stazioni appaltanti utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo negli appalti di

lavori.

La ratio della modifica in questione è quella di attribuire all'UREGA, in linea generale, la competenza per tutti gli appalti di lavori da svolgersi obbligatoriamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in virtù del rinvio dinamico all'importo stabilito dall'articolo 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si prevede che eventuali modifiche alla soglia sino alla quale è possibile utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo apportate al codice nazionale, comportino l'immediato ed automatico aggiornamento dell'importo che individua la relativa competenza dell'UREGA, senza che occorra alcun intervento di adeguamento da parte del legislatore regionale.

2. Commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di lavori di importo inferiore a quello di competenza dell'UREGA (articolo 8, comma 1, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1).

Coerentemente con la modifica illustrata al punto precedente, l'articolo 1, comma 2, della L.R. 26 gennaio 2017 n. 1, ha modificato l'articolo 8, comma 1, della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, che disciplina le modalità di costituzione della Commissione aggiudicatrice nel caso in cui le stazioni appaltanti utilizzino il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi e forniture di qualsiasi importo, ovvero per gli appalti di lavori il cui importo a base d'asta sia inferiore a quello di competenza dell'UREGA.

In particolare il novellato articolo 8, comma 1, della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, prevede che le modalità di costituzione della Commissione aggiudicatrice dettate da tale articolo riguardano gli affidamenti di contratti pubblici di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attualmente pari a 1.000 migliaia di euro), in linea con quanto disposto dal novellato articolo 9, commi 4 e 5, L.R. 12 luglio 2011 n. 12.

3. Commissioni che operano presso l'UREGA per le gare d'appalto di lavori (articolo 9, commi 7 e ss. della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1).

Con riferimento delle procedure di gara di competenza dell'UREGA, nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attività amministrativa necessaria per lo svolgimento della procedura è svolta da una Commissione di gara, mentre l'attività concernente la valutazione tecnico-economica delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice.

È stata prevista la ripartizione delle competenze tra organi differenti, in linea con l'impianto normativo introdotto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (articolo 77, comma 1), nonché con le linee guida emanate da ANAC (cfr. linee guida n. 3 sui compiti del RUP e linee guida n. 5 riguardanti i criteri di scelta dei componenti della commissione giudicatrice).

3.1 Commissioni di gara istituite presso le Sezioni territoriali o centrale (articolo 9, comma 7 e ss.)


Ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e ss., l'attività amministrativa è svolta dalla Commissione di gara istituita presso la competente Sezione territoriale o presso la Sezione centrale dell'UREGA.

La composizione della Commissione di gara è identica a quella prevista dal previgente articolo 9 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, con la introdotta previsione di nominare, contestualmente alla richiesta di espletamento della gara, oltre al componente titolare, già previsto, un componente supplente in rappresentanza della stazione appaltante, nel caso di impedimento permanente del primo.

Le Sezioni territoriali competenti dell'UREGA svolgono il procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della procedura, da concludersi entro trenta giorni dall'invio della relativa richiesta da parte della stazione appaltante, da inoltrarsi soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza; eventuali integrazioni devono essere trasmesse all'UREGA entro il termine di cinque giorni dalla richiesta da parte di quest'ultimo.

La norma detta i tempi e le responsabilità dei soggetti che concorrono alla predisposizione degli atti propedeutici all'espletamento della gara (stazione appaltante ed UREGA) affinché possano essere individuate le conseguenti responsabilità in caso di ritardo.

Il comma 20 dell'articolo 9 prevede che sono di competenza della Commissione di gara le



Segreteria tel 091/7072461 – 091/7072219 – fax 091/7072307

Email: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it – dip.regionaletecnico@pec.regione.sicilia.it



attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, mentre le verifiche attinenti al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 81 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono a carico della stazione appaltante; le suddette verifiche, infatti, sono consentite esclusivamente al Responsabile Unico del Procedimento attraverso l'accesso al sistema AVCPass istituito presso ANAC (cfr. Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016), ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.lgs. medesimo.

Nell'ipotesi in cui l'UREGA, su richiesta della stazione appaltante espleti gare di appalto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, è la stessa Commissione di gara istituita presso la Sezione territoriale competente o presso la sezione centrale a svolgere la relativa procedura (articolo 9, comma 21).

L'articolo 9, comma 33, specifica infine che la commissione di gara, all'esito dei lavori della commissione giudicatrice, adotta la proposta di aggiudicazione che deve essere trasmessa dall'UREGA alla stazione appaltante per gli adempimenti consequenziali.

3.2 Commissioni giudicatrici nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 9, commi 22 e ss.)

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice: le modifiche introdotte dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 definiscono le competenze, la composizione, la tempistica dei lavori, ed i compensi da corrispondere ai componenti della suddetta commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti, fatti salvi casi eccezionali, e non da cinque componenti, come previsto dalla previgente normativa.

Il Presidente è sorteggiato fra gli iscritti ad apposito Albo da costituire presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (cfr. articolo 1, comma 4, L.R. 26 gennaio 2017, n.1.), in cui sono iscritti d'ufficio i componenti di cui all'articolo 9, comma 7, lettere a) e b), ed i dirigenti tecnici in servizio presso le Sezioni provinciali dell'UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli Uffici del Genio Civile e presso i Servizi territoriali del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ed i dirigenti tecnici dell'amministrazione regionale che ne facciano richiesta; il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra gli esperti iscritti albo previsto dall'articolo 8 comma 7, il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante.

Pertanto, come si desume dalla lettera e dalla ratio della norma, all'Albo sono iscritti:

- i componenti di cui al comma 7, lettere a) e b), d'ufficio;
- i dirigenti tecnici in servizio presso l'UREGA, d'ufficio;
- i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio Civile, d'ufficio, previa verifica del curriculum professionale;
- i dirigenti tecnici in servizio presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile, d'ufficio, previa verifica del curriculum professionale;
- i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale in servizio presso uffici diversi da quelli precedentemente elencati che ne facciano richiesta, anche in questo caso previa verifica del curriculum professionale.

I soggetti da sorteggiare devono appartenere al comprensorio territoriale di pertinenza, individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 23, nel testo novellato.

In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante giustificata dalla complessità dell'appalto, è previsto che la Commissione sia integrata da due componenti, di cui il primo sorteggiato con le stesse modalità fra i componenti tecnici esterni attingendo all'Albo di cui all'articolo 8, comma 7, ed il secondo nominato dalla stessa stazione appaltante.

I due comprensori territoriali dai quali attingere per sorteggiare i componenti della commissione giudicatrice, sono stati individuati in relazione alla contiguità delle sezioni territoriali ed anche al numero di gare mediamente pervenute: Sezioni territoriali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta Sezioni territoriali dell'UREGA di Enna Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.

È previsto l'obbligo di sorteggiare componenti diversi da quelli che siano già componenti

di Commissioni giudicatrici per l'appalto di lavori ed. abbiano già in corso due gare, al fine di non sovraccaricare soggetti già impegnati e, nello stesso tempo, contemperare le esigenze di partecipazione degli altri.

Ai fini della massima pubblicità e trasparenza, la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, dell'UREGA competente e del Dipartimento Regionale Tecnico.

I compensi per i componenti esterni delle commissioni giudicatrici viene forfettizzato e correlato non più al numero di sedute svolte, bensì al numero di partecipanti ammessi ed al tempo occorrente per lo svolgimento dell'attività di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

In particolare, si prevede che il compenso sia pari a:

- € 3.000, nel caso in cui i concorrenti ammessi siano in numero inferiore o pari a cinque e le operazioni di valutazione si concludano entro 15 giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione;
- € 6.000, nel caso in cui i concorrenti ammessi siano in numero inferiore o pari a dieci e le operazioni di valutazione si concludano entro 30 giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione;
- € 10.000, nel caso in cui i concorrenti ammessi siano in numero superiore a dieci e le operazioni di valutazione si concludano entro 45 giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione.

Nel caso in cui tali termini non siano rispettati per indisponibilità del componente tecnico esterno, ovvero dei Presidenti che hanno titolo a percepirla, fatti salvi per questi ultimi gli eventuali provvedimenti disciplinari, i compensi in questione sono ridotti nella misura indicata dal comma 28 dell'articolo 9, a seconda che il ritardo sia inferiore o meno al doppio del termine sopra previsto; qualora il ritardo sia superiore al doppio del termine previsto, il componente tecnico esterno è inoltre sospeso dall'albo per dodici mesi.

L'articolo 9, comma 31, stabilisce altresì che, all'esito dei lavori, la commissione giudicatrice trasmetta una relazione sull'attività svolta all'UREGA competente, indicando le eventuali criticità riscontrate.

4. Obblighi di pubblicità e trasparenza sull'attività dell'UREGA (articolo 9, comma 35 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1).

L'articolo 9, comma 35, prevede che, con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale dell'UREGA trasmette al Dipartimento Regionale Tecnico, per il tramite della Sezione centrale dell'UREGA, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con la specificazione, per ciascuna di esse, dei tempi per l'espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice.

Le tabelle in questione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'UREGA, del Dipartimento regionale tecnico e dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

5. Modifiche alla disciplina prevista in materia di composizione delle commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (articolo 9, comma 30, L.R. 12 luglio 2011 n. 12 - articolo 24, comma 3, L.R. 17 maggio 2016, n. 8 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1).

Le modifiche introdotte riguardano anche la disciplina relativa alla formazione e composizione delle Commissioni giudicatrici da parte degli UREGA e delle stazioni appaltanti.

L'ANAC, con le linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016), ha dettato i criteri generali per la scelta dei commissari delle commissioni giudicatrici e per l'iscrizione di quest'ultimi nell'Albo nazionale istituito presso l'ANAC; tuttavia, l'entrata in vigore della normativa prevista dal nuovo Codice in merito alle modalità di scelta dei componenti delle commissioni

giudicatrici è stata subordinata ad un ulteriore Regolamento (che sarà adottato da ANAC entro sei mesi dalla pubblicazione delle predette linee guida in Gazzetta Ufficiale) e ad una successiva deliberazione dell'ANAC, da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento in questione, con la quale l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio previsto dagli articoli 78 e 216, comma 12, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per tale ragione, l'articolo 9, comma 30, specifica che, per gli appalti di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le modalità di composizione della Commissione giudicatrice dettate dall'articolo 9 medesimo, si applicano transitoriamente fino alla concreta attivazione dell'Albo nazionale dei commissari previsto dall'articolo 78 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia fino a quando l'ANAC, con apposito provvedimento, non dichiarerà operativo il predetto Albo.

Successivamente all'attivazione dell'Albo nazionale, per la composizione della Commissione giudicatrice per gli appalti di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria si applicheranno le disposizioni previste dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mentre per gli appalti di importo inferiore alla predetta soglia di rilevanza comunitaria, l'UREGA applicherà (sia transitoriamente che a regime) le disposizioni del novellato articolo 9 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

L'articolo 2 della L.R. 26 gennaio 2017, n.1, ha inoltre modificato la disciplina transitoria (articolo 24, comma 3, della L.R. 17 maggio 2016, n. 8) concernente la composizione delle Commissioni giudicatrici nel caso di appalti di servizi e forniture, stabilendo che l'articolo 8 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 (sorteggio da parte degli UREGA di due componenti della Commissione giudicatrice tra soggetti esperti nello specifico settore cui l'appalto si riferisce che siano iscritti all'albo regionale dei commissari di cui all'articolo 8, comma 7) si applichi per tale tipologia di appalti transitoriamente, sino alla concreta attivazione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso ANAC.

Successivamente all'entrata in vigore del predetto Albo, per la composizione della Commissione giudicatrice relativa ad appalti di forniture e servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicherà integralmente la normativa nazionale, la quale prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare una commissione giudicatrice interna alla stazione appaltante stessa nel rispetto del principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (articolo 77, comma 3, quarto periodo, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), mentre per gli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria sarà necessario il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a commissari scelti tra gli esperti iscritti all'Albo nazionale istituito presso ANAC ai sensi dell'articolo 78 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al fine di individuare con immediatezza i termini disciplinati dalle disposizioni introdotte dalla L.R. 26 gennaio 2017, n.1, si riporta di seguito una tabella di sintesi, che evidenzia la normativa applicabile dalle stazioni appaltanti siciliane per la composizione della Commissione giudicatrice nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel transitorio, ossia nelle more dell'attivazione dell'Albo Nazionale da parte dell'ANAC, ed a regime, ossia successivamente all'attivazione del predetto Albo nazionale ANAC.

Tipologia di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Disciplina transitoria (nelle more della concreta attivazione dell'Albo Nazionale da parte di ANAC)	Disciplina a regime (successivamente alla concreta attivazione dell'Albo Nazionale da parte di ANAC)
Appalto di lavori di importo inferiore alla soglia prevista dall'articolo 95, comma 4, lettera a), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (€ 1.000.000)	Articolo 8 L.R. 12 luglio 2011, n. 12	Articolo 8 L.R. 12 luglio 2011, n. 12
Appalto di lavori di importo superiore alla soglia prevista dall'articolo 95, comma 4, lettera a), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (€ 1.000.000) e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Articolo 9 L.R. 12 luglio 2011, n. 12	Articolo 9 L.R. 12 luglio 2011, n. 12
Appalto di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Articolo 9 L.R. 12 luglio 2011, n. 12	Articolo 77 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Articolo 8 L.R. 12 luglio 2011, n. 12	Articolo 77 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Articolo 8 L.R. 12 luglio 2011, n. 12	Articolo 77 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

6. Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1.


Le disposizioni degli articoli 8 e 9 della 12 luglio 2011, n. 12, nel testo modificato dalla 26 gennaio 2017, n.1, si applicano alle procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati a partire dal 4 febbraio 2017, data di entrata in vigore di quest'ultima; pertanto per le procedure in corso, per le quali i bandi siano stati pubblicati sino al 3 febbraio 2017, si applicano le disposizioni dettate dalla normativa previgente.

Infatti, per costante orientamento del Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, Sent., 7 giugno 2016, n. 2433), "la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola, cui non solo le imprese partecipanti, ma anche l'amministrazione non può sottrarsi (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Pertanto, anche per ragioni di tutela dell'affidamento delle prime, deve escludersi che il ius superveniens possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, altrimenti venendo sacrificati i "principi di certezza e buon andamento, con sconcerto delle stesse e assoluta imprevedibilità di esiti, ove si imponesse alle Amministrazioni di modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute successivamente alla adozione del bando" (Cons. Stato, III, 1 settembre 2014 n. 4449; in termini anche: VI, 20 ottobre 2014, n. 5170).".

* * *

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico.

Il Dirigente Generale
(Ing. Vincenzo Polizzolo)



L'Assessore
(dott. Giovanni Pistorio)

